



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

# **INTERVENTI DI RESTAURO DEI BENI CULTURALI DIRETTIVE PER L'ATTUAZIONE**



### **Art. 1 - Fonte normativa dell'intervento regionale**

Nell'ambito delle funzioni e compiti della Regione Autonoma Sardegna previsti dalla L.R. 14/2006 e ss.mm.ii. "Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura", art. 4, lettera f), l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'art. 21, lett. c), "promuove e coordina interventi di restauro dei beni culturali sulla base di metodologie definite d'intesa con gli organi statali competenti, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 42 del 2004".

### **Art. 2 - Finalità e obiettivi generali**

L'Amministrazione regionale - in coerenza con il D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e la L.R. 14/2006 e ss.mm.ii. - si propone il perseguimento della tutela, della valorizzazione e della fruizione del patrimonio culturale materiale ed immateriale della Sardegna quale fattore di crescita civile, sociale ed economica e significativa componente della civiltà e dell'identità del popolo sardo, nonché della sua specialità nel contesto delle culture regionali europee e del Mediterraneo.

La normativa indicata si ispira ai principi di leale collaborazione, cooperazione, coordinamento e sviluppo di una comune e integrata progettualità fra soggetti pubblici e privati, anche attraverso la promozione di atti di coordinamento, di intesa e di accordo, finalizzate alla tutela e alla valorizzazione del rapporto fra beni, istituti e luoghi della cultura, relativi contesti territoriali e comunità di appartenenza.

Nell'ambito di questa prospettiva, la normativa prevede che l'esercizio delle funzioni di programmazione, ripartite fra differenti livelli istituzionali, debba essere attuato in modo coordinato secondo i principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale e che la Regione operi congiuntamente con gli Enti locali, Province e Comuni e persegua ogni intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, con la Conferenza episcopale sarda, con le Università e con altri soggetti pubblici e privati.

Nella filosofia dunque di una strategia integrata, sotto ogni profilo, per la gestione del patrimonio culturale che anima tutto il dettato della legge regionale sarda sui beni culturali, gli interventi di restauro sul patrimonio culturale che concretizzano l'ambito della tutela debbono, da una parte, essere strettamente integrati agli interventi previsti per la valorizzazione e fruizione del patrimonio, dall'altra, prendere avvio da una azione coordinata dei vari soggetti istituzionali.

Pertanto, gli obiettivi generali da conseguire risultano:

- l'integrazione fra azioni di tutela, valorizzazione e fruizione;
- la promozione e la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale;
- l'accrescimento della consapevolezza delle popolazioni in tema di identità locale e di patrimonio culturale;
- lo sviluppo delle forme di associazione tra Enti Locali ed Enti locali e privati;
- la realizzazione dei sistemi museali territoriali e delle reti tematiche;
- la realizzazione del sistema museale regionale;
- lo sviluppo della integrazione tra istituti, luoghi della cultura (come definiti dal Titolo III della L.R. 14/2006 e ss.mm.ii.), siti culturali e monumenti;
- l'ottimizzazione e la qualificazione dell'offerta culturale relativa agli istituti e luoghi della cultura come definiti dal Titolo III della L.R. 14/2006 e ss.mm.ii.;



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

- la valorizzazione e la crescita delle professionalità intellettuali, imprenditoriali ed artigiane nel settore culturale.

### **Art. 3 - Beni culturali ammessi al finanziamento**

L'art. 21 lett. c) della L.R. 14/2006 e ss.mm.ii. prevede interventi finanziari annuali per il restauro di beni culturali di rilevante interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico.

Si intendono dunque i beni culturali mobili e immobili, definiti nell'art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

In tutti i casi, l'Ente locale che accede al finanziamento deve dichiarare, tra le altre cose, la piena disponibilità del bene e deve garantirne la fruizione pubblica e la manutenzione ordinaria.

Sulla base della dotazione finanziaria annuale, l'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport predisporrà il programma annuale degli interventi per restauri che potranno essere ripartiti tra azioni di iniziativa diretta ed azioni su istanza di finanziamento/contributo degli Enti locali interessati.

Ciascuna istanza di finanziamento/contributo proveniente dagli Enti locali deve riguardare un solo intervento di restauro intendendosi con tale enunciato il restauro di un unico bene culturale riferito alle tipologie di beni tradizionalmente riconosciute (ad esempio bene immobile: chiesa, edificio storico, etc.; bene mobile: statua, arredo, collezione etc.). Nel caso dei beni mobili si considera unitario un intervento di restauro relativo ad un insieme indivisibile e/o coerente di opere mobili (ad esempio opere mobili facenti parte di una collezione; reperti provenienti da un corredo funerario; opere mobili che arredano una chiesa, etc.).

L'unica proposta riguardante due tipologie di beni che può essere ritenuta ammissibile, purché motivata dalla coerenza sotto il profilo del contenuto e da un vantaggio sotto il profilo della economicità, è quella relativa al restauro architettonico di un edificio e al contestuale restauro degli elementi decorativi nel medesimo presenti (ovvero tipologia bene immobile insieme a elementi architettonici, decorativi e costruttivi). L'attribuzione della proposta di restauro alla tipologia di pertinenza, nell'ambito della predisposizione del programma, sarà fatta in base alla tipologia prevalente considerata tale in base all'ammontare del costo delle opere.

### **Art. 4 - Interventi su iniziativa diretta della Amministrazione regionale**

Oltre che sulla base delle istanze di finanziamento/contributo provenienti dagli Enti locali interessati, selezionate tramite bando, l'individuazione dei beni oggetto di intervento potrà altresì essere operata direttamente dall'Amministrazione regionale, a seguito di gravi emergenze o di particolari programmi, anche d'intesa con gli organi centrali e periferici dello Stato, anche sulla base del particolare carattere d'urgenza dettato dallo stato di degrado del bene.

### **Art. 5 - Soggetti ammessi a presentare istanza di finanziamento/contributo**

Sono ammessi a presentare istanza di finanziamento/contributo in conto capitale a destinazione vincolata gli Enti locali, mediante l'inoltro di una sola domanda, firmata dal legale rappresentante dell'Ente. Ciascuna domanda dovrà contenere una sola proposta di intervento per il restauro dei beni culturali di cui all'art. 3.

### **Art. 6 - Interventi ammissibili**



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

Sono previste misure di conservazione dei beni mobili ed immobili, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

L'intervento di restauro conservativo deve essere predisposto in conformità ai principi, alle metodologie e alle tecniche codificate nelle moderne carte del restauro e specificatamente nella Carta Italiana del Restauro del 1972 (Circolare n. 117 del 6 aprile 1972 Ministero della Pubblica Istruzione e ss.mm.ii.).

Nel predetto ambito sono ritenuti interventi ammissibili e non ammissibili:

### **I) Beni immobili**

#### Interventi ammissibili:

- a) restauro (secondo la definizione dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.);
- b) ripristino e messa a norma dell'impianto elettrico;
- c) ulteriori opere strettamente indispensabili a garantire l'accesso pubblico;
- d) messa in sicurezza dei beni;

#### Interventi non ammissibili:

- a) sistemazione delle pertinenze ed eventuali locali annessi al bene (ad es. unità introduttive al bene, piazze, sagrati, case e saloni parrocchiali, locali per la catechesi etc.);
- b) ricostruzione su beni allo stato di rudere;
- c) valorizzazione infrastrutturale (ad es. sistemazione viabilità, realizzazione parcheggi, piazzole, percorsi pedonali, realizzazione impianti di illuminazione esterni, installazione cartellonistica, allestimento spazi di servizio, punti ristoro o altri interventi simili).

### **II) Beni mobili**

#### Interventi ammissibili:

- a) restauro di manufatti e reperti (secondo la definizione dell'art. 29 comma 4 del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.).

#### Interventi non ammissibili:

- a) musealizzazione del bene (ad es. realizzazione della teca espositiva, didascalie, pannelli, etc.).

## **Art. 7 - Spese ammissibili**

### **I) Spese ammissibili**

- a) l'importo dei lavori previsti nel progetto nel rispetto delle tipologie degli interventi ammissibili (si veda art. 6);
- b) le spese generali di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità, collaudo, I.V.A. e, ove necessario, studi e indagini geologiche, consulenza di esperti, esami di laboratorio e il consuntivo scientifico.

### **II) Spese non ammissibili**

- a) acquisizione di aree;
- b) acquisizioni di beni immobili o mobili.

In sede di istruttoria delle domande non saranno tenuti in considerazione gli importi relativi agli interventi ritenuti non ammissibili e l'importo complessivo del finanziamento/contributo verrà ridotto in proporzione. Per essere comunque ammessi al finanziamento/contributo i progetti dovranno obbligatoriamente prevedere una quota relativa agli interventi ammissibili almeno pari al 50% del costo complessivo.



#### **Art. 8 - Criteri finanziamento/contributo**

Gli Enti locali che presentino domanda avranno diritto ad un finanziamento/contributo stabilito nel bando dell'annualità di riferimento. Nel medesimo bando annuale potrà inoltre essere definita la percentuale minima di cofinanziamento che dovrà essere garantita dall'Ente beneficiario.

Tutti gli interventi di restauro ammissibili verranno inseriti in una graduatoria in ordine decrescente di punteggio e saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse.

Nel caso di risorse insufficienti per il finanziamento intero dell'ultimo intervento di restauro in ordine di graduatoria, tale progetto sarà finanziato solo se il proponente sarà disponibile ad integrare le risorse mancanti o a rimodulare il progetto identificando un lotto funzionale autonomo e compiuto; in caso contrario si prenderanno in considerazione, con il medesimo criterio, i progetti che seguono immediatamente in graduatoria.

I contributi sono cumulabili con altri finanziamenti concessi dallo Stato, dalla Regione Sardegna o dalle Provincie per gli stessi progetti o lotti di progetti. Tali ulteriori finanziamenti non sostituiscono o integrano comunque il cofinanziamento eventualmente richiesto all'Ente locale e non costituiscono oggetto di punteggio.

#### **Art. 9 - Modalità di redazione della istanza di finanziamento/contributo e documentazione da allegare**

Per beneficiare dei finanziamenti sopraindicati, gli Enti locali dovranno predisporre relativa istanza contenente la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

**1. domanda di finanziamento/contributo in carta semplice, a firma del legale rappresentante dell'Ente, contenente l'indicazione dell'intervento:**

**2. deliberazione della Giunta dell'Ente richiedente (copia conforme) contenente:**

- a) l'approvazione delle proposta di intervento di restauro presentata;
- b) l'impegno a concorrere con fondi propri per la quota di cofinanziamento individuata nel bando (la quota indicata nel quadro economico della documentazione tecnica allegata non deve discordare da quella riportata in delibera);
- c) l'impegno alla consegna del consuntivo scientifico, previsto dall'art. 221 del D.P.R. 554/1999 e ss.mm.ii., e dei dati e degli elementi acquisiti in formato digitale per il Catalogo Unico regionale dei Beni Culturali e l'incremento del Portale SardegnaCultura;
- d) la dichiarazione relativa alla disponibilità, alla fruizione pubblica e alla manutenzione ordinaria dei beni oggetto dell'intervento di restauro. Dovrà essere garantita la fruizione generalizzata del bene, anche per soddisfare domande di studio e turistiche, con un minimo di 5 (cinque) ore di apertura mensile, pubblicizzate.

**3. la domanda dovrà inoltre contenere:**

- a) la documentazione relativa all'eventuale verifica ed eventuale dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- b) nel caso di bene immobile
  - 1) la relazione storico-culturale relativa al bene (in formato cartaceo e PDF);
  - 2) la descrizione dello stato di conservazione e di degrado e indicazione degli interventi di restauro da eseguire (in formato cartaceo e PDF);
  - 3) la documentazione fotografica che illustri esaurientemente il bene oggetto dell'intervento nell'insieme e lo stato di degrado nel dettaglio (in formato cartaceo e JPG o TIFF);



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

- 4) la documentazione grafica (inquadramento territoriale, planimetrie, sezioni etc.) (in formato cartaceo e PDF);
  - 5) il preventivo di spesa per linee di intervento delle lavorazioni previste e quadro economico finale (in formato cartaceo e PDF);
  - 6) nel caso in cui l'Ente abbia acquisito un progetto, la delibera di approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo;
- b) nel caso di bene mobile

- 1) la relazione storico-culturale e descrittiva del bene, dello stato di conservazione e di degrado e indicazione degli interventi di restauro da eseguire (in formato cartaceo e PDF);
- 2) la documentazione fotografica che illustri esaurientemente il bene oggetto dell'intervento nell'insieme e lo stato di degrado nel dettaglio (in formato cartaceo e JPG o TIFF);
- 3) il preventivo di spesa e quadro economico finale (in formato cartaceo e PDF);
- 4) nel caso in cui l'Ente abbia acquisito un progetto, la delibera di approvazione del progetto preliminare, definitivo o esecutivo;

L'inosservanza anche di un solo punto del presente articolo determinerà l'inammissibilità formale della domanda.

In caso di discordanza fra i dati riportati sulla copia cartacea e su quella in formato elettronico, farà fede il documento in formato cartaceo in quanto corredato di firma.

### **Art. 10 -Termini di presentazione**

Le modalità e i termini di presentazione delle domande saranno stabiliti nel bando che verrà pubblicato sul sito Internet della Regione e sui maggiori quotidiani locali da parte del Servizio beni culturali dell'Assessorato pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport.

Il bando inoltre indicherà le relative risorse finanziarie disponibili e l'articolazione delle stesse in riferimento ai beni mobili e ai beni immobili, nonché i referenti addetti ai contatti con l'utenza e qualunque altra utile indicazione.

### **Art. 11 - Istruttoria delle istanze**

L'istruttoria verrà condotta dagli uffici del Servizio Beni Culturali dell'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport. In una prima fase di valutazione si verificherà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità formale e il rispetto delle condizioni ineludibili e sostanziali delle direttive; successivamente, solo per le istanze risultate ammissibili, si valuterà la richiesta di finanziamento sulla base dei criteri contenuti nell'art. 13. La terza fase è relativa alla predisposizione delle graduatorie finali (art. 8).

### **Art. 12 - Verifica ammissibilità**

Saranno ritenute non ammissibili le domande che:

- a) pervengano oltre i termini stabiliti per la presentazione delle istanze;
- b) siano presentate da soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 5;
- c) contengano una richiesta di restauro relativa a più beni culturali (si veda art. 5);



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

- d) siano corredate dalla documentazione tecnica relativa all'intervento, incompleta, insufficiente o difforme da quanto previsto nell'art. 9;
- e) prevedano interventi differenti da quanto previsto all'art. 6;
- f) non siano predisposte secondo le presenti direttive e/o non prevedano il rispetto delle condizioni delle stesse.

**Art. 13 - Criteri di valutazione delle istanze**

Ciascuna istanza di finanziamento/contributo avente i requisiti di ammissibilità verrà valutata in base ai criteri indicati nella tabella riportata di seguito. L'esito finale prevede l'attribuzione di un punteggio che verrà individuato sulla base dei parametri e delle relative modalità di applicazione.

**Criteri di valutazione**

	<b>Criteri di valutazione</b>	<b>Parametri</b>	<b>Punteggio massimo</b>
<b>1</b>	Valore culturale	<b>fino a 5 punti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Importanza dell'artista, dell'architetto, dell'artigiano, della bottega, etc.;</li><li>• Rappresentatività di un'epoca, di una corrente culturale, di un fatto storico, di una ideologia, di un rito, di un ciclo produttivo, di una classe di materiali, etc.;</li><li>• Rarità/Originalità;</li><li>• Qualità artistica, qualità architettonica, qualità tecnica;</li><li>• Importanza della collocazione ambientale (paesaggio, centro storico, all'interno di una chiesa, etc.);</li><li>• Notorietà (attestata a mezzo di pubblicazioni, stampa, documentari, etc.).</li></ul> <b>fino a 5 punti:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presenza della verifica dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., e, nel caso di beni privati, presenza della dichiarazione dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.</li></ul>	<b>Fino a 10 punti</b>
<b>2</b>	Stato di degrado	È valutato lo stato di degrado del bene sia in termini qualitativi che quantitativi. <ul style="list-style-type: none"><li>• Buono (non necessita di interventi) = <b>punti 0</b></li><li>• Discreto danno lieve = <b>fino a punti 6</b></li><li>• Buono danno medio = <b>fino a punti 8</b></li><li>• Mediocre danno grave = <b>fino a punti 10</b></li><li>• Cattivo danno gravissimo = <b>fino a punti 13</b></li></ul> Condizioni di particolare pericolo di integrità o di degrado, tali da	<b>Fino a 25 punti</b>



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

		comportare serio pericolo per la conservazione del bene o l'incolumità pubblica (documentate per i beni immobili esclusivamente dalle autorità preposte del Genio Civile o Vigili del Fuoco e per i beni mobili dalla Soprintendenza competente), in relazione anche alla loro accertata fruizione pubblica = <b>punti 12.</b>	
<b>3</b>	Percentuale di cofinanziamento oltre quella minima prevista da parte del soggetto proponente	Se il Comune concorre con una maggiorazione di cofinanziamento rispetto a quella eventualmente stabilita dal bando, viene attribuito un punto per ogni punto percentuale di maggiore cofinanziamento rispetto al minimo stabilito nel bando. La percentuale verrà calcolata sull'importo totale del costo complessivo dell'intervento di restauro.	<b>Fino a 15 punti</b>
<b>4</b>	Livello di progettazione	Si valuta il livello di progettazione approvato dall'Ente proponente. A tale fine l'Ente come indicato nelle direttive è tenuto a presentare la delibera di approvazione del progetto. <ul style="list-style-type: none"><li>• Esecutivo = <b>punti 15</b></li><li>• Definitivo - nei casi previsti dall'art. 203 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. = <b>punti 15</b></li><li>• Definitivo = <b>punti 10</b></li><li>• Preliminare = <b>punti 5</b></li><li>• Preliminare - per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate nei casi previsti dall'art. 203 del D.Lgs. 163/2006 = <b>punti 15</b></li></ul>	<b>Fino a 15 punti</b>
			<b>TOTALE 65</b>

**Art. 14 - Modalità di realizzazione dell'intervento**

L'attuazione degli interventi finanziati è delegata agli enti beneficiari con determinazione del dirigente regionale competente, ai sensi dal comma 15 dell'art. 6 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.

**Art. 15 - Modalità di erogazione del finanziamento**

L'importo dei singoli finanziamenti in delega è erogato per quote percentuali secondo quanto disposto dall'art. 6 della L.R. 5/2007 e ss.mm.ii.

**Art. 16 - Termini per la realizzazione dell'intervento**

Gli interventi dovranno essere realizzati entro 3 (tre) anni dalla data di approvazione della determinazione di pagamento della prima quota di finanziamento.

L'Ente beneficiario è tenuto ad assumere l'impegno dei fondi assegnati, pena la revoca del finanziamento/contributo, secondo quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 3 della L.R. 15/2002 e ss.mm.ii.

**Art. 17 - Verifica e controllo**





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Allegato alla Delib.G.R. n. 19/30 del 14.4.2011

L'Assessorato si riserva di effettuare controlli e accertamenti di natura tecnica, amministrativa e contabile in corso e/o a fine opera secondo quanto previsto dal comma 23 dell'art. 6 della L.R. 5/2007.

**Art. 18 - Validità direttive**

Le presenti direttive rimarranno in vigore fino a nuova rimodulazione.